



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo P.I. 05841780827

Legge Regionale 14/04/2009, n.5

U.O.C. Settore Tecnico

Viale Strasburgo n.233

90146 Palermo P.I. 05841780827

Tel. 091/7808386

settoretecnico@villasofia.it

serviziotecnico@pec.ospedaliriuniti.it

Procedura Aperta ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

Procedura interamente espletata mediante utilizzo della PIATTAFORMA telematica, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., tramite il Portale Appalti Aziendale gestito dalla Maggioli S.p.A.

Procedura aperta agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. e dal presente Bando - Disciplinare di gara.

BANDO – DISCIPLINARE DI GARA

“LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO EDILE SUGLI IMMOBILI AZIENDALI”

ANNUALITÀ 2026 (frazione) – 2027 – 2028 – 2029 (frazione)

CUP: H72C26000020005

SOMMARIO

Premesse.....	5
1. STAZIONE APPALTANTE	5
2. UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO	6
4. LUOGO DI ESECUZIONE.....	6
5. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....	6
6. TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA DI GARA	6
7. PIATTAFORMA TELEMATICA	6
7.1 La PIATTAFORMA Telematica di negoziazione.....	6
7.2 Dotazioni tecniche.....	7
8. DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI.....	8
8.1 Documenti di gara.....	8
8.2 Chiarimenti	9
8.3 Comunicazioni	9
9. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
9.1 Oggetto e luogo di esecuzione dei lavori.....	10
9.2 Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi	10
9.3 Importo a base di gara	10
9.4 Categoria delle lavorazioni	11
9.5 Contabilità e pagamenti	12
9.5.1 Anticipazione	12
9.5.2 Pagamenti in acconto.....	12
9.5.3 Pagamenti a saldo.....	12
9.6 Revisione prezzi.....	13
9.7 Modifiche del contratto in fase di esecuzione	13
9.7.1 Variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale	13
9.7.2 Modifiche contrattuali previste nei documenti di gara	13
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	14
10.1 Soggetti ammessi alla gara.....	14
10.2 Concorrente italiano o stabilito in Italia.....	14
10.3 Concorrente stabilito in altri Stati.....	15
10.4 Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.....	15
10.5 Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.....	16
11. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	16
11.1 Self-cleaning.....	16
11.2 Altre cause di esclusione.....	17
12. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	17
12.1 Requisiti di idoneità professionale	17
12.1.1 Iscrizione alla C.C.I.A.A.....	17

12.1.2	Attestazione SOA.....	17
13.	AVVALIMENTO.....	18
14.	SUBAPPALTO.....	19
15.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	20
16.	GARANZIA PROVVISORIA.....	21
17.	SOPRALLUOGO.....	21
18.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	22
19.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	22
19.1	Regole per la presentazione dell'offerta e termine di validità dell'offerta.....	22
20.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
21.	GARANZIA DEFINITIVA.....	24
22.	COPERTURE ASSICURATIVE.....	25
23.	LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI.....	26
23.1	Protocollo di legalità.....	26
23.2	Clausole relative al finanziamento.....	26
24.	CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
24.1	Domanda di partecipazione alla gara ed eventuale procura.....	26
24.2	Assolvimento imposta di bollo.....	27
24.3	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).....	27
24.4	Dichiarazioni integrative al DGUE.....	28
24.5	Bando / Disciplinare sottoscritto per presa visione e accettazione.....	28
24.6	Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto per presa visione e accettazione.....	28
24.7	Documento "Riscontri eventuali richieste di chiarimenti" sottoscritto per presa visione e accettazione.....	28
24.8	Iscrizione alla C.C.I.A.A.....	28
24.9	Attestazione SOA.....	28
24.10	Versamento del contributo dovuto a favore dell'ANAC.....	29
24.11	Dichiarazione circa l'accesso agli atti della propria offerta tecnica.....	29
24.12	Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.....	29
24.13	Patto di integrità.....	30
24.14	Protocollo di legalità.....	30
24.15	Clausole relative al finanziamento.....	30
24.16	In caso di Avvalimento.....	30
24.17	Nel caso di consorzio o G.E.I.E. già costituiti.....	30
24.18	Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito.....	30
24.19	Nel caso di contratto di rete:.....	31
24.20	Nel caso di offerte presentate da Istitore o Procuratore:.....	32
24.21	Nel caso di operatori ammessi al concordato preventivo:.....	32
24.22	Nel caso di subappalto:.....	32
24.23	Dichiarazione impegno pari opportunità (ex art. 57, D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.).....	32
24.24	Garanzia provvisoria.....	33
24.25	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze preliminare.....	33
25.	CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA.....	33

25.1	Indicazioni per la compilazione	34
26.	CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA	35
27.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	36
27.1	Criterio di aggiudicazione	36
27.2	Elementi di valutazione dell'offerta.....	37
27.3	Valutazione delle offerte – metodo per il calcolo dei punteggi.....	38
27.4	Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	39
27.5	Calcolo del punteggio complessivo	39
27.6	Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse	39
27.7	Modalità di aggiudicazione	41
28.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	41
29.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	41
29.1	Inversione Procedimentale.....	41
30.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	42
31.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	42
32.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	43
33.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	43
33.1	Condizioni di esecuzione e documenti propedeutici alla stipula del contratto.....	44
33.2	Garanzie e coperture assicurative	45
33.2.1	Garanzia definitiva	45
33.2.2	Polizze assicurative.....	46
33.2.3	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile	46
33.2.4	Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.	46
34.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	47
35.	CODICE DI COMPORTAMENTO	47
36.	ACCESSO AGLI ATTI	47
37.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	48
38.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	48

Premesse

Con Delibera del Direttore Generale n. 399 del 09/03/2026 è stato approvato il Programma delle Opere Pubbliche 2026-2028, con il relativo Elenco Annuale, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 146 del 29/01/2026, al cui rigo AA.47 risulta inserito l'intervento "Lavori di manutenzione e pronto intervento edile sugli immobili aziendali" per le annualità 2026, 2027 e 2028, prevedendo una spesa complessiva di € 5.400.000,00, da finanziare a valere sul Fondo Sanitario Nazionale.

In ragione della urgente e improcrastinabile esigenza di garantire la continuità e la piena funzionalità dei servizi sanitari e dei relativi servizi amministrativi — qualificabili come servizi pubblici essenziali — nonché adeguate condizioni di sicurezza per lavoratori e utenza, è stato disposto di indire la presente procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, subordinando l'impegno di spesa, l'efficacia dell'aggiudicazione e l'assunzione dell'obbligazione al rilascio dell'autorizzazione alla spesa, anche indirettamente, mediante approvazione del bilancio di previsione, senza che questo comporti alcuna pretesa di carattere economico o di altra natura da parte dell'operatore economico in favore del quale è proposta l'aggiudicazione e, più in generale, degli operatori economici partecipanti.

È stato quindi stabilito di procedere all'affidamento in appalto degli stessi ad un unico operatore economico, al fine di assicurare unitarietà gestionale, tempestività esecutiva, omogeneità operativa e adeguato coordinamento degli interventi.

Preso atto dei contenuti della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 298 del 20/11/2023, secondo cui, anche per i contratti sotto soglia, resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di ricorrere alle procedure ordinarie, e tenuto conto dei principi generali di cui al Titolo I, Parte I, Libro I del Codice dei contratti pubblici, tra i quali assumono particolare rilievo il principio di accesso al mercato — nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità — nonché il principio della fiducia, volto a valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, si è ritenuto di individuare, quale procedura per la scelta del contraente, la procedura aperta di cui all'art. 71 del medesimo Codice, nell'ambito della quale possono trovare piena applicazione i suddetti principi.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito PIATTAFORMA) accessibile all'indirizzo: <https://appalti-villasofia-cervello.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> e conforme alle prescrizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - di seguito, anche "Codice dei contratti pubblici" o "Codice" - con applicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Questa Amministrazione si riserva, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di sospendere, prorogare, annullare la procedura in argomento, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.

1. STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello.

Codice AUSA 0000308095.

Indirizzo Sede Legale Amministrativa: viale Strasburgo n. 233 - CAP: 90146 - Località: Palermo - Provincia: Palermo.

Profilo web: <https://www.ospedaliriunitipalermo.it/>

Partita Iva e C.F.: 05841780827

Codice Istat: 082053

Codice NUTS: ITG12.

2. UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

U.O.C. Settore Tecnico con sede in Palermo, viale Strasburgo n. 233.

Telefono: 091 780 8386 - P.E.C.: serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it

Indirizzo e-mail: settoretecnico@villasofia.it

PEC: serviziotecnico@pec.ospedaliriuniti.it

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente progetto sono i lavori di pronto intervento edile e di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili ed affini da eseguirsi su tutti gli immobili di proprietà e/o in uso dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello per le annualità 2026 (frazione), 2027, 2028 e 2029 (frazione).

4. LUOGO DI ESECUZIONE

A.O.O.R. Villa Sofia – Cervello, che include i seguenti presidi e sedi:

- Presidio Ospedaliero “Vincenzo Cervello” (via Trabucco, n. 180), con prevalenti attività assistenziali di tipo medico, in cui ricade il Padiglione “A” oggetto della presente trattazione;
- Presidio Ospedaliero “Villa Sofia” (piazzetta Salerno, n. 1), con prevalenti attività assistenziali di tipo chirurgico;
- Presidio Ospedaliero C.T.O. (via N. Cassarà, n. 2), a vocazione riabilitativa;
- Sede Legale, ubicata in viale Strasburgo n. 233;
- Presidio di via Ingegneros (via Ingegneros, n. 68).

5. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominata ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici, è l'Ing. Clelia Buscaglia con domicilio per la carica in Palermo, viale Strasburgo n. 233, telefono: 0917808495, e-mail: c.buscaglia@ospedaliriunitipalermo.it

6. TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice dei contratti pubblici.

Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

7. PIATTAFORMA TELEMATICA

7.1 La PIATTAFORMA Telematica di negoziazione

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Codice, questa stazione appaltante utilizza apposita piattaforma di approvvigionamento digitale. In particolare, la presente procedura è gestita interamente dalla PIATTAFORMA telematica Maggioli.

La PIATTAFORMA è raggiungibile al seguente link:

<https://appalti-villasofia-cervello.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

L'utilizzo della PIATTAFORMA avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della PIATTAFORMA.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PIATTAFORMA;
- utilizzo della PIATTAFORMA da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente documento e a quanto previsto nei manuali di funzionamento della PIATTAFORMA.

In caso di mancato funzionamento della PIATTAFORMA o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PIATTAFORMA e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nella pagina dedicata alla presente procedura, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La PIATTAFORMA garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La PIATTAFORMA è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PIATTAFORMA sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PIATTAFORMA è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla PIATTAFORMA.

Per il primo accesso è necessario:

- registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo: <https://appalti-villasofia-cervello.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> ;
- seguire la procedura di iscrizione, ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale del Portale Appalti della stazione appaltante", reperibile all'indirizzo di cui sopra.

Gli utenti autenticati alla PIATTAFORMA, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

In caso di mancato funzionamento della PIATTAFORMA, la segnalazione potrà essere inviata all'indirizzo PEC di questa U.O.C. Servizio Tecnico:

serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it

nonché all'indirizzo mail del RUP:

c.buscaglia@ospedaliriunitipalermo.it

7.2 Dotazioni tecniche

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli

operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara. Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. L'operatore economico ha l'onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per accedere al portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara. I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto DOVRANNO essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29, comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le offerte da parte degli operatori economici vanno inviate in versione elettronica attraverso PIATTAFORMA telematica raggiungibile all'indirizzo <https://appalti-villasofia-cervello.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>.

Tutti i documenti dovranno essere inviati in formato pdf (PDF/A), con la denominazione del Concorrente oltre alla denominazione della sezione corrispondente del disciplinare di gara, tutti sottoscritti con firma digitale.

ATTENZIONE: per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell'operatore economico si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed indicato nella PIATTAFORMA telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file. In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quali non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire tempestivamente alla stazione appaltante, a mezzo PIATTAFORMA telematica, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Aspetti informatici: per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell'accesso al sistema, nella configurazione hardware, è possibile contattare l'assistenza tecnica:

direttamente dalla PIATTAFORMA telematica compilando il modulo web "Richiesta di assistenza"

- e-mail: supporto@garetelematiche.lavoripubblici.sicilia.it service.appalti@maggioli.it
- Help Desk - Telefono: +39 090 9018174

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima del termine per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30); diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Si precisa inoltre che al suddetto Help Desk non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale inerenti la gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PIATTAFORMA è accessibile sempre.

8. DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

8.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- il presente Bando – Disciplinare di gara e la relativa modulistica allegata;
- il Capitolato Speciale d'Appalto, lo Schema di Contratto, il Quadro Economico, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- gli elaborati tecnici e grafici;
- il DUVRI.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, accedendo con le proprie credenziali.

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara. La stazione appaltante, in relazione alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente documento e ne autorizza l'uso solo

ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

In caso di discordanza tra la normativa, il presente Bando – Disciplinare di gara e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. il Codice ed altra normativa di rango pari o superiore;
2. il presente Bando – Disciplinare di gara;
3. il Capitolato Speciale d'Appalto.

Per il presente Bando – Disciplinare di gara e per l'allegato Capitolato Speciale di Appalto si applica l'art. 226, comma 5, del Codice, secondo cui *“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*.

8.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla gara in oggetto, che dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l'apposita sezione “Comunicazioni riservate al concorrente” > “invia nuova comunicazione”, nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo web: <https://appalti-villasofia-cervello.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> fino a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite unicamente attraverso lo stesso mezzo, non oltre 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Risposte di interesse generale potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio procedura” della presente gara visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante. La stazione appaltante si ritiene sin d'ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (Interruzione Server, errori nell'invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei Provider, ecc.).

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare la PIATTAFORMA fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

8.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono tramite la PIATTAFORMA secondo le modalità precisate nel seguito. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a. allo svolgimento delle operazioni di gara in sedute pubbliche, incluse le richieste di chiarimenti e i relativi riscontri, nonché l'attivazione del soccorso istruttorio;
- b. all'aggiudicazione;
- c. all'esclusione;
- d. alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- e. alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- f. al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g. alla richiesta di offerta migliorativa;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6- bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa PIATTAFORMA e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

9. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

9.1 Oggetto e luogo di esecuzione dei lavori

La presente procedura è volta ad individuare un operatore economico a cui affidare i “Lavori di manutenzione e pronto intervento edile sugli immobili Aziendali” per le annualità 2026 (frazione) – 2027 – 2028 – 2029 (frazione), in cui rientrano gli interventi riguardanti categorie di opere edili e impiantistiche, finalizzati al ripristino delle condizioni di efficienza e funzionalità delle strutture e degli impianti (ivi compresi componenti e subcomponenti) di proprietà di questa Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, al fine di ricondurre ciascun elemento tecnico nello stato idoneo a garantire l'espletamento della funzione cui è destinato.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per eseguire i suddetti interventi, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Palermo, codice Istat: 082053, codice NUTS: ITG12, presso i diversi immobili Aziendali che di seguito si elencano:

- Presidio Ospedaliero “V. Cervello”, sito in Palermo, via Trabucco n. 180;
- Presidio Ospedaliero “Villa Sofia”, sito in Palermo, piazzetta Salerno n. 1;
- Presidio Ospedaliero “CTO”, sito in Palermo, via Cassarà n. 4;
- Sede Legale, sita in Palermo, Viale Strasburgo n. 233;
- Presidio “San Lorenzo”, sito in Palermo, via Ingegneros n. 33.

9.2 Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

La durata dell'Appalto è stabilita in 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, ovvero fino al raggiungimento dell'importo contrattuale, anche qualora tale raggiungimento avvenga prima o dopo il suddetto termine triennale.

Ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., è ammessa l'esecuzione d'urgenza quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

9.3 Importo a base di gara

L'importo dell'appalto, come definito dal quadro economico di progetto, è riferito alle annualità 2026 (frazione) – 2027 – 2028 – 2029 (frazione) ed ammonta complessivamente a € 4.170.000,00, IVA esclusa.

L'importo di cui al precedente periodo comprende i costi della sicurezza (di cui all'art. 100, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.) stimati in Euro € 125.100,00 (non soggetti al ribasso d'asta) e l'importo, a cui andrà applicato il ribasso d'asta, dei lavori (a misura) pari ad € 4.044.900,00, in cui rientra il costo della manodopera pari ad € 1.049.651,55 (stimato dalla stazione appaltante sulla base dei dati storici del precedente appalto e del CCNL Edilizia Industria).

Importo complessivo dei lavori:		€ 4.170.000,00
di cui	a1) importo lavori soggetti a ribasso	€ 4.044.900,00
	a2) oneri inerenti alla sicurezza, per eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso	€ 125.100,00
	a3) costo della manodopera incluso in a1)	€ 1.049.651,55

Fig. 1 – Importo dei lavori

Considerato che l'appalto ha ad oggetto interventi di manutenzione e di pronto intervento, non è stato possibile redigere un computo metrico estimativo delle lavorazioni da eseguire. Pertanto, il ribasso d'asta sarà applicato a tutte le voci di prezzo

contenute nel Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia, approvato con D.A. n. 2/GAB del 17/01/2024, prorogato fino al 31 dicembre 2026 con Decreto Assessoriale n. 3/GAB del 6 marzo 2026, che estende la precedente proroga del 14 gennaio 2025.

Per le lavorazioni i cui prezzi unitari non risultino presenti nel suddetto prezzario, si farà riferimento al Listino Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del Genio Civile (DEI), ai quali sarà applicato il medesimo ribasso d'asta.

Il pagamento del corrispettivo per i lavori oggetto dell'appalto verrà effettuato con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, la ditta appaltatrice in sede di esecuzione deve applicare il CCNL del settore Edilizia Industria o similari. L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Amministrazione delegante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi all'art. 58, comma 2 del Codice, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere scomposta in lotti funzionali o prestazionali perché trattasi di lavori che non possiedono un'autonoma funzionalità tecnica ed operativa.

9.4 Categoria delle lavorazioni

La presente procedura è finalizzata all'affidamento di un appalto di lavori avente durata **pari a 3 (tre) anni**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, **ovvero fino al raggiungimento dell'importo contrattuale**, anche qualora tale raggiungimento intervenga prima o dopo il predetto termine triennale.

Ai fini della qualificazione degli Operatori Economici e dell'individuazione delle lavorazioni subappaltabili, l'intervento si compone delle seguenti categorie di lavori:

Cat.	Descrizione	Importo	Classifica	%	Prevalente/ Scorporabile
OG1	Edifici civili e industriali	€ 2.919.000,00	IV bis	70	Prevalente
OS3	Impianti idrico-sanitari	€ 333.600,00	II	8	Scorporabile
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 291.900,00	II	7	Scorporabile
OS30	Impianti elettrici e speciali	€ 625.500,00	III	15	Scorporabile

Fig. 2 – Importo dei lavori – Suddivisione in categorie ai fini della qualificazione

L'attestazione SOA deve essere inserita nella Busta Documentazione Amministrativa.

Ai fini della comprova, ai sensi dell'art. 18, commi 8 e 10, dell'Allegato II.12 del Codice: per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili, mediante le dichiarazioni annuali IVA con relative ricevute di presentazione, e per le società di capitale, mediante i bilanci riclassificati in conformità delle direttive Europee con relative note di deposito; mediante i certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli artt. 21, comma 4, e 22 dell'Allegato II.12 del Codice. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai sensi di quanto previsto all'Allegato II.12, art. 2, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 *“la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2”*.

9.5 Contabilità e pagamenti

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo “a misura”.

9.5.1 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori (compatibilmente con le disponibilità finanziarie).

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

9.5.2 Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di Certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al punto seguente, raggiungono un importo non inferiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00), come previsto dal C.S.A. Da tale importo sarà decurtata, pro quota, l'anticipazione sopra detta.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori, secondo la normativa vigente in materia di direzione lavori, redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., entro i successivi 30 giorni il conseguente certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, certificato che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il” con l'indicazione della data.

La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, con le modalità di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Secondo la normativa vigente in materia di direzione lavori, il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, **previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore**, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. Preliminarmente all'emissione del certificato di pagamento, il RUP provvede a fare richiesta del DURC.

9.5.3 Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione dell'avviso da parte del RUP; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata, entro i 30 giorni successivi al rilascio del certificato da parte del RUP, all'esito positivo del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,

ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L'appaltatore è obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

9.6 Revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm. e ii., il presente contratto è soggetto a revisione dei prezzi al verificarsi delle condizioni oggettive previste dalla normativa vigente, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento della variazione eccedente il 5 per cento.

Secondo il sopra richiamato articolo, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT individuati ai sensi del comma 4-quater.

L'allegato II.2-bis al D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

9.7 Modifiche del contratto in fase di esecuzione

9.7.1 Variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm. e ii., qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive o ridotte alle condizioni economiche e contrattuali pattuite.

9.7.2 Modifiche contrattuali previste nei documenti di gara

Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm. e ii., la stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora tali modifiche riguardino modifiche alle specifiche dei materiali o servizi previsti o si rendano necessarie in caso di esigenze tecniche, normative o organizzative sopravvenute. Tali modifiche devono comunque essere formalmente autorizzate dalla stazione appaltante.

Restano ferme le ulteriori ipotesi di modifica del contratto previste dall'articolo 120 del Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm. e ii., purché le stesse **non alterino la natura generale del contratto e non siano qualificabili come modifiche sostanziali**. Le modifiche saranno formalizzate mediante apposito atto aggiuntivo al contratto, firmato dalle parti, e saranno operative solo a partire dalla data di comunicazione formale da parte della stazione appaltante.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

10.1 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, del Codice, stabiliti in Italia nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, nelle forme previste dall'art. 65, comma 2, lett. a) ÷ h) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione; la modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dello stesso articolo.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, *a pena di esclusione*, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria inerenti alla lavorazione "Edifici civili e industriali" (CAT. OG1) in ragione della specificità del progetto esecutivo posto a base di gara nonché dell'ineffettibile esigenza di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette lavorazioni da parte di operatore munito delle necessarie capacità tecniche ed operative nonché dell'indispensabile bagaglio esperienziale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente documento per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Si consulti il paragrafo 10.4.

10.2 Concorrente italiano o stabilito in Italia.

I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono essere in possesso dell'attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria richiesta e per importo adeguato.

I concorrenti devono essere, *in caso di lavorazioni con classifica superiore alla III*, in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12 del Codice.

Il possesso della Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale deve risultare dall'attestazione SOA ovvero deve essere documentata con le medesime modalità previste per la presentazione dell'Attestato SOA, unitamente a copia semplice della domanda inoltrata alla competente SOA per la registrazione della Certificazione sull'attestato SOA stesso. L'impresa, in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio. In tal caso l'impresa è tenuta a presentare copia del contratto stipulato con la SOA.

10.3 Concorrente stabilito in altri Stati

Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente SEZIONE è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui ALLEGATO II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.

Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

10.4 Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, *ai sensi dell'articolo 68 del Codice*, sia in termini di qualificazione per la partecipazione sia in termini di esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15 del Codice, la modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dello stesso articolo.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'art. 67 del Codice, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

A norma dell'art. 68, comma 20 del Codice, le disposizioni del medesimo all'art. 68 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g). In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

10.5 Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di appalto:

- il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato;
- per le imprese ammesse al concordato preventivo possono partecipare al presente appalto le imprese che hanno presentato domanda di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

11. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) e/o con gli altri mezzi di prova a disposizione.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente capitolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente capitolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

11.1 Self-cleaning

Ai sensi dell'art. 96 del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Ai sensi del comma 3 del sopra citato art. 96 del Codice, se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- comprova di avere adottato le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- comprova l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto Legislativo n. 159/2011.

12. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

L'operatore economico concorrente dovrà dimostrare di possedere i requisiti di ordine speciale previsti nel presente capitolo, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm. e ii.:

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) e/o con gli altri mezzi di prova a disposizione.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

12.1 Requisiti di idoneità professionale

12.1.1 Iscrizione alla C.C.I.A.A.

L'operatore economico concorrente dovrà dimostrare di possedere il seguente requisito di idoneità professionale, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm. e ii.:

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia:

Iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

12.1.2 Attestazione SOA

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito di idoneità professionale, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm. e ii.:

Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nelle modalità previste dall'allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12 del Codice.

Il possesso di tale attestazione assorbe e comprova i requisiti di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali ai fini della partecipazione.

Qualora l'operatore economico partecipante sia un raggruppamento temporaneo di soggetti o un consorzio, i requisiti previsti

devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Pertanto:

- il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi;
- per i raggruppamenti, i consorzi di concorrenti e i GEIE, di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice, di tipo orizzontale, il possesso della certificazione SOA deve essere soddisfatto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/agggregazione di retisti/GEIE, anche da costituire, relativamente alle prestazioni ed alle percentuali che sono dagli stessi eseguite.

I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 68, comma 20, del Codice. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

Per le imprese cooptate, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente documento, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

13. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla presente procedura, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del Codice, esso deve avere per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 104 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla presente gara partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. Ai sensi del comma 8, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale necessari e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti di idoneità professionale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

14. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice.

Stante la natura e complessità delle lavorazioni da effettuare, soprattutto in relazione agli ambienti ospedalieri, ravvisata la particolare necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e la necessità di una maggiore cura delle interferenze legate alle attività ospedaliere che vengono svolte all'interno degli immobili oggetto del presente appalto, questa stazione appaltante dispone che le lavorazioni più complesse che, di volta in volta, verranno individuate dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario. I compiti ritenuti essenziali dovranno essere eseguiti a cura dell'aggiudicatario; in essi incluse le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Le predette restrizioni di subappalto sono altresì correlate all'esigenza della stazione appaltante di:

- rafforzare il controllo del luogo di lavoro per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- prevenire il rischio di infiltrazioni criminali in un contesto caratterizzato da fenomeni delinquenti di ordine storico,

economico e sociale che favoriscono comportamenti di criminalità organizzata, da contrastare con adeguate misure di prevenzione e strumenti di dissuasione;

- rafforzare il controllo particolare circa la professionalità dell'operatore economico e l'adozione di specifiche misure tese a favorire l'unità esecutiva dell'opera attraverso il mantenimento, per tutte le fasi realizzative, di omogenee capacità imprenditoriali, tecnologiche e operative nonché l'interlocuzione diretta con il soggetto esecutore, evitando perciò eccessive frammentazioni dell'appalto e/o intermediazioni tra la stazione appaltante e chi esegue effettivamente il lavoro, potenzialmente dannose per una prestazione a regola d'arte.

Per avvalersi del subappalto, il concorrente è tenuto a indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi *nei soli casi previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice.*

15. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a) del Codice, devono essere previste specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Al fine di garantire pari opportunità per l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, secondo l'art. 94, comma 5, lett. b) del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico deve dimostrare di rispettare le norme sul collocamento mirato (L. 68/1999), pena l'esclusione. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge n. 68/1999, l'operatore economico deve attestare preventivamente, tramite il proprio legale rappresentante, di essere in regola con le assunzioni obbligatorie.

Con riferimento alle condizioni di esecuzione mirate a garantire pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, anche ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, i contratti pubblici devono prevedere l'obbligo di riservare ai giovani (under 36) e alle donne una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto. Tuttavia, il comma 7 del medesimo articolo consente alle stazioni appaltanti di derogare a tali soglie o escludere i requisiti di partecipazione, previa adeguata motivazione basata sulla natura del progetto o sulle specificità del settore.

In merito, nel richiamare il parere ANCE n. 15/2023 DIR del 12 gennaio 2023 secondo cui "[...] considerate le specificità del settore edile, nel quale la manodopera operaia è prevalente e quasi esclusivamente maschile, è evidente che l'obbligo di assicurare, nel caso di aggiudicazione del contratto, di riservare all'occupazione femminile una quota almeno pari al 30% delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto medesimo, risulta pressoché impossibile da rispettare", in deroga alle soglie ordinarie e ai sensi del comma 7 del citato articolo, si prevedono le seguenti quote riservate che il concorrente si impegna ad assicurare, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione:

- Occupazione giovanile: una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- Occupazione femminile: una quota pari almeno al 5 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore dovrà dichiarare l'accettazione di tali obblighi in sede di presentazione dell'offerta.

In conformità all'articolo 11, comma 2, del Codice, la ditta appaltatrice in sede di esecuzione deve applicare il CCNL del settore Edilizia Industria o similari. L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo

da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Amministrazione delegante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

16. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo dell'appalto.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. n. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa Stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. n. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1, del Codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa Stazione appaltante.

Tale garanzia copre un arco temporale almeno di 180 giorni - che possono variare in relazione alla durata presumibile del procedimento - decorrenti dalla presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30% quando, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI CEI ISO 9000, è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione del 30% e del 50%, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. n. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1. L'importo della garanzia e del suo rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30% e del 50%, quando l'operatore economico possieda una o più delle certificazioni o marchi individuati dall'allegato II.13 del Codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per beneficiare della riduzione il possesso dei requisiti viene espressamente indicato nel contratto, in quanto opportunamente documentato nei modi previsti dalla normativa vigente in sede di offerta.

La garanzia deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione appaltante.

17. SOPRALLUOGO

La natura delle lavorazioni a farsi e la completezza delle tavole progettuali consentono al concorrente di formulare la propria offerta avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie.

Pertanto, in sede di offerta, non è necessario dichiarare di aver effettuato un sopralluogo.

18. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad Euro 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025, pubblicata al seguente indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202672/Delibera+n.+598+del+30+dicembre+2024.pdf/e5d83c0a-0b68-ad16-942f-61ab605180ad?t=1744105733607>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice: qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 101 del Codice.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PIATTAFORMA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro l'ora ed il giorno indicati in PIATTAFORMA a pena di irricevibilità. La PIATTAFORMA non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PIATTAFORMA.

Le operazioni di inserimento sulla PIATTAFORMA di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 7.1 del presente Disciplinare.

Come già riportato nel paragrafo 7.2 del presente Disciplinare, per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell'operatore economico si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed indicato nella PIATTAFORMA telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file. In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quali non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire tempestivamente alla stazione appaltante, a mezzo PIATTAFORMA telematica, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

19.1 Regole per la presentazione dell'offerta e termine di validità dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate precedentemente e nelle guide di utilizzo della PIATTAFORMA, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PIATTAFORMA.

L'OFFERTA è composta da:

1. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
2. BUSTA OFFERTA TECNICA;
3. BUSTA OFFERTA ECONOMICA.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PIATTAFORMA offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di

presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PIATTAFORMA consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Per la predisposizione dell'offerta valgono le seguenti regole generali:

- trattandosi di gara telematica, tutti i documenti dovranno essere in formato digitale, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del Decreto Legislativo n. 82/2005;
- la sottoscrizione della documentazione richiesta deve avvenire con firma digitale da parte dei soggetti in possesso dei poteri necessari per rappresentare gli operatori economici. È sufficiente anche un'unica firma digitale per più dichiarazioni o documenti, a condizione che siano contenuti in un'unica cartella compressa (formati RAR, ZIP e simili);
- tutta la documentazione da produrre (come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la domanda di partecipazione, l'offerta, le autodichiarazioni e così via) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, devono essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;
- le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in uno con il presente o in mancanza su modelli propri del candidato purché riportanti tutte le dichiarazioni presenti nei suddetti modelli;
- il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti) e, nel caso di procuratore allega altresì copia conforme all'originale della relativa procura;
- la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice;
- in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato assolvimento imposta di bollo da apporre sulla domanda telematica di partecipazione alla gara, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, è sanabile;
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione della presente procedura;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PIATTAFORMA dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

21. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 117 del Codice, alla sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve prestare una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o di fideiussione nella misura del 10% dell'importo netto dell'Appalto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore o l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in relazione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità di cui sopra, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogo costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all'adempimento delle condizioni suddette.

22. COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., deve costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'esecutore è tenuto a stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che assicuri la stazione appaltante contro i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di Euro 500.000,00 e un massimo di Euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

23. LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle clausole della presente sezione comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

23.1 Protocollo di legalità

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, di aver preso visione delle clausole del Modello 3 allegato, Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).

Il concorrente dichiara altresì di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il sopra detto Protocollo di legalità.

23.2 Clausole relative al finanziamento

Nel caso in cui, *per qualunque motivo*, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, in conformità con la fonte di finanziamento, il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalla stazione appaltante né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta.

Il concorrente dichiara, altresì, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore alla stazione appaltante secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

24. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà inserire in PIATTAFORMA all'interno della BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA quanto previsto nel seguito del presente capitolo.

Si precisa che la documentazione contenuta nella stessa Busta Documentazione Amministrativa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio meglio disciplinata al capitolo 20 del presente Disciplinare.

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dell'archivio informatico relativo all'offerta tecnica e/ o economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", la stazione appaltante, per tramite del RUP, segnalerà il fatto (oltre che all'A.N.A.C.) all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità ci si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Ci si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

24.1 Domanda di partecipazione alla gara ed eventuale procura

La domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura, è redatta secondo il modello allegato e deve essere inserita in PIATTAFORMA.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Indicazioni per la compilazione:

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, di cui all'art. 65, comma 2 lett. d), lett. e), f) g) e h), del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, dalla mandataria/ capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi o il GEIE e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Per ogni impresa partecipante al raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la categoria di lavori che si intende assumere e le rispettive quote di partecipazione;
- nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.100 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- nel caso di imprese cooptate, la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dalle stesse.
- in caso di avvalimento, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta solo dall'impresa concorrente.
- in caso di partecipazione del curatore del fallimento e delle imprese ammesse a Concordato, è necessaria la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

24.2 Assolvimento imposta di bollo

Il concorrente deve produrre l'assolvimento imposta di bollo cui è assoggettata la domanda telematica di partecipazione alla gara. A tal fine, deve compilare il Modello 2 allegato ed inserirlo in PIATTAFORMA.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Assolvimento bollo> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.3 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente scarica direttamente dalla PIATTAFORMA il modello di Documento di Gara Unico Europeo che la stazione

appaltante ha provveduto a caricare e tramite l'apposita sezione della PIATTAFORMA provvede al caricamento del DGUE da inviare.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di Gara Unico Europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di partecipazione e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

24.4 Dichiarazioni integrative al DGUE

Il concorrente deve produrre Dichiarazioni integrative al DGUE per ogni DGUE prodotto. A tal fine, deve compilare il Modello 2 allegato ed inserirlo in PIATTAFORMA.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_integrazioni-DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.5 Bando / Disciplinare sottoscritto per presa visione e accettazione

Il concorrente deve inserire in PIATTAFORMA il presente Bando / Disciplinare sottoscritto per presa visione e accettazione.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Accettazione Bando/Disciplinare> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.6 Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto per presa visione e accettazione

Il concorrente deve inserire in PIATTAFORMA il Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto per presa visione e accettazione.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Accettazione CSA> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.7 Documento "Riscontri eventuali richieste di chiarimenti" sottoscritto per presa visione e accettazione

Il concorrente deve inserire in PIATTAFORMA il documento "Riscontri eventuali richieste di chiarimenti" sottoscritto per presa visione e accettazione.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Accettazione Riscontri chiarimenti> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.8 Iscrizione alla C.C.I.A.A.

Il concorrente deve produrre l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Iscrizione CCLAA> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.9 Attestazione SOA

Il concorrente deve possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e

all'importo dei lavori da assumere.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_SOA> ed essere sottoscritto con firma digitale.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o G.E.I.E., di cui all'art. 65, comma 2 lettera d), lettera e) e lettera g), del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il G.E.I.E., comprese le eventuali imprese cooptate.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, valgono le stesse indicazioni date in precedenza.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea, non in possesso dell'attestazione di qualificazione, Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti previsti.

24.10 Versamento del contributo dovuto a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025, pubblicata al seguente indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202672/Delibera+n.+598+del+30+dicembre+2024.pdf/e5d83c0a-0b68-ad16-942f-61ab605180ad?t=1744105733607>

Tale versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità operative riportate sul sito dell'Autorità al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-ANAC>

Il pagamento del contributo nella misura sopra indicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento, la verifica dell'avvenuto versamento del contributo ANAC sarà effettuata mediante consultazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) tramite il Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (FVOE), istituito con Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 e successivamente disciplinato e aggiornato con Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, nell'ambito del sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici avviato con Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, operativo dal 1° gennaio 2024.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. 36/2023.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_contributo-ANAC> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.11 Dichiarazione circa l'accesso agli atti della propria offerta tecnica

L'offerente può produrre una dichiarazione circa il consenso o il motivato diniego all'accesso agli atti della propria offerta tecnica da parte di altri concorrenti.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_accesso-agli-atti> ed essere sottoscritto con firma digitale.

In caso di assenza della presente dichiarazione non si attiva il soccorso istruttorio significando implicito consenso all'accesso agli atti dell'offerta tecnica.

24.12 Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

L'offerente deve produrre un'unica dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, deve compilare il modello

allegato ed inserirlo in PIATTAFORMA.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_ dichiarazione-tracciabilità-flussi-finanziari> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.13 Patto di integrità

L'offerente deve produrre una dichiarazione sul Patto di integrità. A tal fine, deve compilare il modello allegato ed inserirlo in PIATTAFORMA.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Patto-di-integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.14 Protocollo di legalità

L'offerente deve produrre una dichiarazione sul Protocollo di legalità. A tal fine, deve compilare il modello allegato ed inserirlo in PIATTAFORMA.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Protocollo-di-legalità> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.15 Clausole relative al finanziamento

Il concorrente deve dichiarare di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalla stazione appaltante né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta, nel caso in cui, per qualunque motivo, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, in conformità con la fonte di finanziamento.

Il concorrente deve altresì dichiarare di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore alla stazione appaltante secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_ Dichiarazione Clausole finanziamento> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.16 In caso di Avalimento

Nel caso di avalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, ad eccezione dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'offerente deve produrre tutte le dichiarazioni e i documenti necessari come meglio specificato nell'apposita sezione del presente documento, capitolo 13.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_avalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.17 Nel caso di consorzio o G.E.I.E. già costituiti

In tal caso, l'offerente deve produrre, in copia, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio o G.E.I.E., con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_GEIE> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.18 Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

In tal caso, l'offerente deve produrre:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti
- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o G.E.I.E. ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - per ciascun operatore, l'indicazione della quota di partecipazione riferita alla categoria richiesta che sarà dallo stesso eseguita.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_altri-documenti> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.19 Nel caso di contratto di rete:

In tal caso, l'offerente deve produrre:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, noto come "DL anticrisi":
 - copia del contratto di rete, ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:
 - copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del "CAD", recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente.
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - *in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito*, copia del contratto di rete con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

- *in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo*, copia del contratto di rete con allegate le dichiarazioni, rese da

ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
- lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Documentazione_Altra documentazione – Contratto di rete> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.20 Nel caso di offerte presentate da Istitore o Procuratore:

In tal caso, l'offerente deve produrre:

- Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura, nell'eventualità che l'offerta economica sia sottoscritta dall'istitore o procuratore, salvo che detta procura risulti dalla dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A. Nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il MODELLO DGUE.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Procura> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.21 Nel caso di operatori ammessi al concordato preventivo:

In tal caso, l'offerente deve produrre:

- estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese nonché che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In ogni caso, le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E. di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) e h), nonché le imprese aderenti al contratto direte di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_concordato-preventivo> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.22 Nel caso di subappalto:

Per avvalersi del subappalto, l'offerente è tenuto a indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti e secondo le modalità previste dal capitolo 14 del presente Disciplinare e dall'art. 119 del Codice.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Dichiarazione subappalto> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.23 Dichiarazione impegno pari opportunità (ex art. 57, D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.)

Con preciso riferimento al capitolo 15 del presente Disciplinare, l'offerente è tenuto a produrre specifica dichiarazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, sulle misure orientate a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del Codice.

Pertanto, dovrà dichiarare:

- di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- di assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto (o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali) all'occupazione giovanile (under 36);
- di assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 5% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto (o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali) all'occupazione femminile, accettando la deroga prevista dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.L. 77/2021;
- di impegnarsi a presentare, con cadenza annuale, alla Stazione Appaltante, la relazione circa l'assolvimento degli obblighi sopra citati nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_ Dichiarazione impegno pari opportunità> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.24 Garanzia provvisoria

L'offerente dovrà produrre la garanzia provvisoria, secondo quanto previsto dal capitolo 16 del presente Disciplinare.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Garanzia provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale.

24.25 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze preliminare

L'offerente deve prendere visione del DUVRI, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, sottoscriverlo per presa visione e accettazione, e ricaricarlo nella piattaforma di gara.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_DUVRI> ed essere sottoscritto con firma digitale.

25. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA

Nella busta "Offerta Tecnica" dovranno essere inseriti a pena di esclusione:

- A.** La Dichiarazione Offerta Tecnica. A tal fine, deve compilare il Modello 6 allegato ed inserirlo in PIATTAFORMA.
- B.** La Relazione Tecnica, secondo quanto previsto nel presente paragrafo.
- C.** In caso di avvalimento premiale, per migliorare l'offerta tecnica le dichiarazioni e i documenti necessari, secondo quanto previsto dall'art. 104 del Codice, come meglio specificato nell'apposita sezione del presente documento, capitolo 13.

I documenti dovranno essere inviati in formato .pdf (PDF/A), denominati preferibilmente:

<Denominazione Concorrente_ Modello Offerta Tecnica>, <Denominazione Concorrente_ Relazione Tecnica> e <Denominazione Concorrente_ Avvalimento Premiale>, quest'ultimo facoltativo.

Nella Relazione Tecnica l'operatore economico dovrà esplicitare con chiarezza tutti gli elementi utili e le specifiche tese a consentire una sintetica ed immediata individuazione e valutazione di quanto il concorrente intende proporre, tenuto conto di quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle componenti dei criteri qualitativi richiesti all'Offerta Tecnica e non potranno essere presentate più soluzioni alternative per uno stesso elemento.

Tutto quanto indicato nella relazione dell'Offerta Tecnica, sarà inteso quale specifica degli obiettivi che il concorrente vuole

perseguire per dare il lavoro qualitativamente soddisfacente.

Qualora l'Offerta Tecnica non riportasse le notizie utili ed esaurienti per la valutazione parziale o totale degli elementi di natura qualitativa di seguito elencati, la Commissione Giudicatrice non attribuirà alcun punteggio in relazione all'elemento non trattato.

Le proposte tecniche dovranno essere esclusivamente migliorative del progetto posto a base di gara, non dovranno in alcun modo variare o modificare l'indennità e le caratteristiche sostanziali del progetto, né comportare aggravio di costi, direttamente o in modo indotto, per la stazione appaltante.

Le migliorie proposte in sede di Offerta Tecnica, in caso di aggiudicazione, costituiranno parte integrante del progetto esecutivo e delle prestazioni di contratto. Non saranno accettate dalla stazione appaltante successive variazioni. La Direzione dei lavori sarà legittimata, tra l'altro, a sospendere il cantiere in danno dell'appaltatore in caso di mancato rispetto di quanto proposto in sede di Offerta Tecnica.

In ogni caso il concorrente rimane obbligato - ove risultasse aggiudicatario - ad ottenere le autorizzazioni integrative eventualmente necessarie che Enti o Amministrazioni terze dovessero richiedere ai fini della realizzazione delle opere modificate dalle varianti introdotte, senza che ciò possa comportare un allungamento dei tempi contrattuali offerti o maggiori oneri per la stazione appaltante.

Il concorrente dovrà, altresì, presentare una dichiarazione con la quale autorizzi l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso - ai sensi del L. n. 241/90 e ss. mm. e ii. - a rilasciare copia di tutta la documentazione tecnica, ovvero dovrà indicare con precisione le parti relative all'Offerta Tecnica che dovranno essere oscurate poiché coperte da segreto tecnico/commerciale, e tale posizione contraria all'ostensione andrà debitamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 36/2023. In caso di assenza della presente dichiarazione non si attiva il soccorso istruttorio significando implicito consenso all'accesso agli atti dell'offerta tecnica.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

NOTE:

1. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa capogruppo/mandataria; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti (art. 68, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei.
2. Tutto quanto contenuto nella busta "Offerta Tecnica", dovrà essere redatto in lingua italiana.

Si precisa inoltre, che:

- Quanto offerto in sede di gara per tutti i criteri e sub criteri assume efficacia contrattuale vincolante per l'appaltatore, nessuna delle caratteristiche tecniche di progetto, come indicato nelle voci di elenco prezzi e nei grafici e documenti progettuali, deve subire peggioramenti a fronte del miglioramento di talune caratteristiche proposte dal concorrente nell'offerta tecnica, inoltre le caratteristiche dei materiali e dei prodotti proposti dal concorrente, qualora ritenute valide dalla commissione, dovranno essere esattamente quelle indicate e specificate nelle schede tecniche proposte in sede di gara; eventuali carenze dell'offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni dell'appaltatore, non potranno essere oggetto di richiesta di maggiorazioni del prezzo contrattuale e di qualsiasi altro genere.
- In caso di aggiudicazione dell'appalto, tutta la documentazione prodotta diventerà documento contrattuale che l'appaltatore, nel corso di esecuzione del servizio, sarà tenuto ad osservare e realizzare

Si precisa, infine, che tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

25.1 Indicazioni per la compilazione

I documenti presentati, formanti la proposta del concorrente, costituiranno la componente dell'offerta sulla quale la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui al capitolo 27 del presente Disciplinare.

La mancata presentazione o l'irregolarità degli elaborati richiesti non comporta l'esclusione dalla gara, ma la Commissione

attribuirà il punteggio esclusivamente sulla base della documentazione regolarmente presentata. Qualora la documentazione relativa a uno specifico criterio risulti assente o non conforme, per tale criterio sarà attribuito un punteggio pari a zero.

Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno obbligazioni contrattuali.

Il concorrente con la presentazione dell'offerta assume l'obbligo di adeguare a proprie cure e spese tutti gli elaborati progettuali interessati dalle migliorie proposte, se ritenuto necessario dal RUP e su richiesta di quest'ultimo.

L'offerta tecnica deve proporre eventuali soluzioni migliorative rispetto alle previsioni progettuali, senza comportare maggiori oneri per la stazione appaltante e nel rispetto delle caratteristiche essenziali dell'appalto.

Le proposte migliorative devono essere finalizzate al miglioramento della qualità delle lavorazioni, dell'efficienza organizzativa, della sicurezza e della durabilità degli interventi, all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alla sostenibilità.

Le proposte migliorative devono essere adeguatamente descritte e documentate e non devono comportare modifiche sostanziali al progetto posto a base di gara né maggiori oneri per la stazione appaltante.

Le proposte migliorative, con particolare riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alla sostenibilità, s'intendono come obbligazioni contrattuali aggiuntive e saranno soggette a verifica da parte del Direttore dei Lavori.

Fermo restando che la documentazione progettuale predisposta posta a base d'asta costituirà la "documentazione di progetto di contratto", le eventuali proposte di migliorie e/o integrative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la stazione appaltante; non saranno oggetto di valutazione le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato; in tutti i casi così definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0 (zero).

In caso di aggiudicazione dell'appalto, gli elaborati dell'offerta tecnica redatti dal concorrente saranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati;

Nessun compenso spetta agli operatori economici offerenti per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, onere e prestazione che si sono resi necessari al fine della formulazione dell'offerta, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà della stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione, le proposte migliorative dovranno essere sviluppate dall'appaltatore nella progettazione esecutiva architettonica, strutturale e impiantistica, ove necessario ai fini dell'acquisizione delle eventuali autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti.

Gli impegni assunti nella formulazione dell'offerta costituiscono impegno contrattuale ed il loro mancato rispetto in fase esecutiva comporterà l'incameramento, anche parziale, della polizza e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

Se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto la Commissione esaminerà comunque solo il materiale richiesto, scelto tra quanto inviato.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

In caso di impresa/e cooptata/e, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dalla/e stessa/e.

È vietato tassativamente far riferimento o presentare, *a pena di esclusione*, valutazioni economiche e/o riferimento ai tempi/prezzi delle migliorie proposte.

26. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta Economica" deve contenere, a pena di esclusione, oltre al documento generato in automatico da sistema, consistente nell'Offerta telematica necessaria per la gestione automatizzata della graduatoria in piattaforma, i seguenti documenti firmati digitalmente dal concorrente:

- A.** Una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, pena l'esclusione dalla gara, contenente l'offerta economica riportante il ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera, e al netto degli oneri della sicurezza, indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso

offerto indicato in lettere e non sarà ammessa alcuna rettifica ai valori offerti non essendo considerato errore materiale. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro. A pena di esclusione, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. *Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_ Offerta-economica> ed essere sottoscritto con firma digitale.*

B. Una dichiarazione INTEGRATIVA OFFERTA ECONOMICA nella quale devono essere indicati il costo della manodopera e i costi della sicurezza aziendali. A tal fine, deve compilare il modello allegato ed inserirlo in PIATTAFORMA.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_integrazioni-offerta-economica> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Si precisa che:

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

In sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta l'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, potrà dimostrare che il ribasso complessivo offerto possa derivare anche da una più efficiente organizzazione aziendale.

Si precisa, inoltre, che l'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione. Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice si procede analogamente a quanto indicato al precedente capitolo 25 del presente Bando – Disciplinare di gara.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre cifre decimali. In caso di offerte con più di tre decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale qualunque sia il valore della successiva. Nel caso di ribasso con meno di tre cifre decimali, le cifre mancanti saranno considerate pari a zero.

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta, debitamente sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, contenente la misura della percentuale di ribasso offerto, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo dei lavori posto a base di gara e soggetto a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso.

Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell'impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali, condizionate od in aumento, e pertanto saranno escluse dalla procedura di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.

I documenti sopra riportati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente e congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE di cui alle lett. e), f), h) del comma 2 dell'art.65 del Codice.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice si rimanda a quanto indicato al precedente capitolo 25 del presente Bando – Disciplinare di gara.

La suddetta documentazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina, pena l'esclusione dalla procedura, dal titolare e/o legale rappresentante della ditta concorrente.

In caso di RTI o Consorzi Ordinari da costituirsi la medesima documentazione dovrà essere timbrata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione dalla procedura.

27. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

27.1 Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice, l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si adotta la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	60
Offerta Economica	40
TOTALE	100

Fig. 3 – Elementi di valutazione e relativi punteggi massimi

27.2 Elementi di valutazione dell'offerta

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata *ai sensi dell'art. 108 del Codice*.

In particolare sono stabiliti i seguenti elementi qualitativi e quantitativi di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi massimi:

- la qualità, che comprende il miglioramento della qualità e della funzionalità dell'opera, il minor costo di utilizzo e di manutenzione, la migliore organizzazione e sicurezza del cantiere;
- ribasso percentuale unico su importo di gara.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata dalla lettera "T" vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella tabella di seguito riportata sono elencati i criteri di valutazione e i relativi punteggi.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	OFFERTA TECNICA		PUNTI		
			SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		T		
1	STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE TECNICO-OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	35	1.1	Personale a servizio della commessa			
				Il concorrente dovrà dichiarare e dimostrare la composizione della squadra di tecnici messi a disposizione, senza costi per la Stazione appaltante, esclusivamente per il presente appalto.			
				<i>La qualifica dovrà essere dimostrata attraverso: titolo di studio, specializzazioni, abilitazioni professionali ed esperienza maturata dimostrata con curriculum professionale redatto in forma di dichiarazione. Il rapporto con l'Operatore Economico dovrà essere dimostrato tramite contratto di lavoro subordinato o contratto di collaborazione, entrambi avviati prima della data di scadenza di presentazione delle offerte).</i>			
				- Ingegnere strutturista, Ingegnere impiantista, Architetto, Geologo, Perito industriale, Geometra;	10		
				- Ingegnere strutturista, Ingegnere impiantista, Architetto, Perito industriale, Geometra;	6		
				- Ingegnere strutturista, Ingegnere impiantista, Architetto, Geometra.	2		
			1.2	Struttura tecnica operativa	sino a 10	Verrà valutata l'organizzazione e la disponibilità da parte dell'appaltatore ad eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri attraverso la disponibilità di più squadre operanti contemporaneamente e la loro composizione. <i>La qualificazione dell'operario dovrà essere dimostrata con titolo di studio, certificazioni, esperienza.</i>	
				Il concorrente dovrà dichiarare la quantità e la composizione delle squadre che metterà a disposizione:			
				Squadra edile		Punti	
				n. 5 squadre, ognuna composta da 4 operai		6	
				n. 4 squadre, ognuna composta da 4 operai		4	
				n. 3 squadre, ognuna composta da 4 operai		2	
				Squadra impiantisti		Punti	
Per ogni impiantista elettrico (sino ad un massimo di 2 punti)	0.5						
Per ogni impiantista idrico (sino ad un massimo di 0.5 punti)	0.25						
Per ogni impiantista meccanico (sino ad un massimo di 1.5 punti)	0.5						
1.3	Disponibilità da parte dell'appaltatore ad eseguire lavori in giorni festivi ed in orari notturni						
	Verrà valutata l'organizzazione e la disponibilità da parte dell'appaltatore ad eseguire lavori in giorni festivi e gli orari notturni.						
	Il concorrente dovrà dichiarare la quantità e la composizione delle squadre che metterà a disposizione per i giorni festivi e gli orari notturni:						

			- n. 2 operai edili, n. 2 impiantisti elettrici, n. 2 impiantisti idrici, n. 2 impiantisti meccanici;	10
			- n. 2 operai edili, n. 2 impiantisti elettrici, n. 2 impiantisti idrici;	8
			- n. 2 operai edili, n. 2 impiantisti elettrici;	6
			- n. 2 operai edili.	4
1.4			Dotazione di mezzi d'opera	sino a 5
			Il concorrente dovrà indicare in maniera chiara e sintetica la dotazione di mezzi d'opera, attrezzature, officine, magazzini (<i>in proprietà/leasing o in locazione/noleggio o in godimento a qualunque titolo</i>) e messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto.	
			- PIATTAFORMA aerea, disponibile anche nei festivi e negli orari notturni (2 punti);	
			- Gruppo elettrogeno di potenza superiore a 20Kw, disponibile anche nei festivi e negli orari notturni (1 punto);	
			- Magazzino ubicato a non più di 30 km dalla sede legale dell'Azienda Ospedaliera Villa Sofia – Cervello (2 punti).	
2	VELOCITÀ DI INTERVENTO	15	Tempo max. di avvio dei lavori non urgenti (giorni solari)	
			Il concorrente dovrà relazionare circa le modalità organizzative che gli permettono di offrire la tempistica dichiarata.	
			< 3 gg.	5
			≥ 3 gg. e < 7 gg.	4
			≥ 7 gg. e < 10 gg.	3
			≥ 10 gg. e < 14 gg.	2
			≥ 14 gg.	1
			Tempo max. di avvio dei lavori urgenti (giorni solari)	
			Il concorrente dovrà relazionare circa le modalità organizzative che gli permettono di offrire la tempistica dichiarata.	
			< 1 gg.	5
			≥ 1 gg. e < 2 gg.	4
			≥ 2 gg. e < 3 gg.	3
			≥ 3 gg. e < 4 gg.	2
			≥ 4 gg.	1
			Tempo max. di avvio dei lavori di somma urgenza (ore).	
			Il concorrente dovrà relazionare circa le modalità organizzative che gli permettono di offrire la tempistica dichiarata.	
			< 1 h	5
			≥ 1 h e < 2 h	4
≥ 2 h e < 3 h	3			
≥ 3 h e < 4 h	2			
≥ 4 h	1			
3	CERTIFICAZIONI	10	Gestione di impatto Ambientale	3
			Possesso, da parte dell'Operatore Economico, al momento della presentazione dell'offerta, della certificazione secondo la norma ISO 14001, in corso di validità.	
			Sistemi di gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro	3
			Possesso, da parte dell'Operatore Economico, al momento della presentazione dell'offerta, della certificazione secondo la norma ISO 45001, in corso di validità.	
			Responsabilità Sociale d'Impresa	4
			Possesso, da parte dell'Operatore Economico, al momento della presentazione dell'offerta, della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 (Social Accountability 8000) o equivalente, in corso di validità.	
Totale				60

Fig. 4 – Criteri di valutazione e relativi punteggi

27.3 Valutazione delle offerte – metodo per il calcolo dei punteggi

In caso di criteri tabellari, a ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare nella colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, *automaticamente e in valore assoluto*, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

SARANNO AMMESSI ALLA FASE SUCCESSIVA SOLO GLI OPERATORI ECONOMICI CHE AVRANNO SUPERATO LA SOGLIA DI SBARRAMENTO FISSATA A 42 PUNTI.

27.4 Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$V_{(a)i} = \frac{R_i}{R_{max}}$$

dove:

$V_{(a)i}$ è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero (0) ad uno (1);

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} è il massimo ribasso offerto in gara.

Il coefficiente sopra calcolato di ogni concorrente moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica darà come risultato il punteggio dell'offerta economica di ogni singolo concorrente.

27.5 Calcolo del punteggio complessivo

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica e calcolato il punteggio per l'offerta economica dovrà sommare i due punteggi per ottenere il punteggio complessivo.

27.6 Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse

La stazione appaltante procede alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta che, sulla base di elementi specifici, anche con riferimento ai costi indicati dall'operatore economico ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Qualora un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni relative al prezzo o ai costi proposti, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la loro presentazione.

Le spiegazioni possono riguardare, tra l'altro:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche adottate o le condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, prestare i servizi o eseguire i lavori;
- l'originalità delle soluzioni proposte.

Non sono ammesse giustificazioni con riferimento ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né ai costi della sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si ribadisce in merito che:

- il ribasso percentuale offerto si applica all'importo dei lavori posto a base di gara, comprensivo della quota di costo della manodopera stimata dalla stazione appaltante. Resta fermo che tale stima non costituisce limite inderogabile per l'operatore economico, il quale può indicare un diverso costo della manodopera, purché adeguatamente giustificato e nel rispetto dei minimi salariali previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi applicabili. La stazione appaltante verifica la congruità dei costi della manodopera indicati dall'operatore economico nell'ambito del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 110 del Codice. In tale sede l'offerta è esclusa qualora il costo del personale risulti inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali di cui all'articolo 41, comma 13, ovvero non adeguatamente giustificato rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto¹;

¹ Si riportano in merito i contenuti della Sentenza del [Consiglio di Stato, sez. V, 04.12.2025 n. 9577](#).

“L'art. 41 comma 14 del d. lgs. n. 36 del 2023 sancisce l'obbligo della stazione appaltante di quantificare e indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui quantificare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale: “è da escludere che – come sostenuto dalla ricorrente in primo grado e ritenuto anche dal T.a.r. – l'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023 abbia dettato la regola – opposta a quella operante nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 – che i costi della manodopera debbano essere esclusi dall'importo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore economico per indicare l'importo contrattuale oggetto della sua offerta economica complessiva” (Cons. St., sez. V, 2 luglio 2025 n. 5712, 29 aprile 2025 n. 3611, 19 novembre 2024 n. 9255 e 9 giugno 2023 n. 5665).

La conseguenza è che il ribasso è calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, comprensivo del costo della manodopera. Non può desumersi diversamente dal fatto che i costi della manodopera sono indicati separatamente dalla stazione appaltante.

- gli oneri della sicurezza interni devono essere quantificati dall'operatore e indicati nell'offerta economica unitamente ai costi della manodopera (art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.), al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica di congruità (art. 110, commi 1 e 5, lett. c)².

Nella verifica della congruità dell'offerta la stazione appaltante, per quanto attiene al costo della manodopera, valuta in particolare:

- coerenza con le tabelle ministeriali del costo del lavoro
- rispetto dei minimi salariali previsti dal CCNL applicato
- congruità rispetto a quantità di lavoro, livelli professionali e organizzazione dell'appalto

L'offerta deve essere esclusa se il costo del personale è **inferiore ai minimi retributivi**.

Per la congruità del valore degli oneri aziendali interni della sicurezza, la stazione appaltante può avvalersi, per quanto compatibili, delle valutazioni contenute nel documento edito dall'Istituto ITACA del 19/02/2015 ad oggetto "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici – prime indicazioni operative", per quanto compatibili. La stazione appaltante valuta in particolare:

- adeguatezza rispetto al rischio e alle lavorazioni previste
- coerenza con l'organizzazione aziendale dell'operatore
- proporzione rispetto all'importo dell'appalto

L'offerta è esclusa se gli **oneri aziendali risultano incongrui**.

La stazione appaltante, anche su proposta della Commissione giudicatrice, può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa

La stazione appaltante esclude l'offerta qualora le spiegazioni fornite non giustifichino adeguatamente il livello dei prezzi o dei costi proposti, ovvero qualora risulti che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili in materia ambientale, sociale e del lavoro previsti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, non rispetta gli obblighi previsti dalla normativa in materia di subappalto, presenti oneri aziendali della sicurezza incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto, oppure indichi un costo del personale inferiore ai minimi salariali stabiliti nelle tabelle ministeriali di riferimento.

L'onere di indicazione separata dei costi della manodopera, indirizzato alla stazione appaltante, è infatti volta a "imporre una maggiore trasparenza all'azione amministrativa", rafforzando la tutela della manodopera e a "fare in modo che gli operatori economici parametrino i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante, in modo da responsabilizzare gli stessi" (Cons. St., sez. V, 2 luglio 2025 n. 5712).

Specularmente l'operatore economico, oltre a indicare il ribasso sull'importo a base d'asta, indica separatamente i costi della manodopera: in base all'art. 91 comma 5 secondo periodo del d. lgs. n. 36 del 2023 "Nelle offerte l'operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza" e, in base all'art. 108 comma 9 del d. lgs. n. 36 del 2023, "Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale".

L'indicazione separata, da parte dell'offerente, del costo della manodopera offerto rispetto al ribasso sull'importo a base d'asta trova la propria ratio nel consentire di applicare "il ribasso offerto, da calcolare sull'intero importo a base d'asta (comprensivo del costo della manodopera), anche al costo della manodopera o soltanto alle diverse voci dell'importo complessivo a base d'asta" (Cons. St., sez. V, 9 ottobre 2025 n. 8225).

Detta indicazione separata dei costi della manodopera non è invece strumentale di per sé a ritenere che il parametro del ribasso non sia l'intero importo a base di gara.

Piuttosto, l'obbligo della stazione appaltante di indicare separatamente i costi della manodopera convive con un importo ribassabile che li comprende.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico è tenuto a indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza".

² Si riportano i contenuti della Sentenza TAR Bologna, 05/05/2025, n. 472.

A tal proposito occorre, anzitutto, distinguere i concetti di "oneri della sicurezza" e "costi della sicurezza". In linea generale, si può dire che i costi per la sicurezza sono quelli correlati ad una specifica stima effettuata nel progetto e nel PSC, mentre gli oneri della sicurezza sono le spese che ogni datore di lavoro sopporta per la gestione dei rischi specifici propri.

Come precisato proprio nelle linee Itaca 2015, si distinguono:

- costi della sicurezza che derivano, in caso di lavori ex Titolo IV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 dell'Allegato XV punto 4. A tali costi l'impresa è vincolata contrattualmente. In essi rientrano le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP / Stazione appaltante
- oneri aziendali della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi ex lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali.

Qualora la stazione appaltante accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha beneficiato di un aiuto di Stato, può disporre l'esclusione soltanto dopo aver consultato l'operatore economico e qualora quest'ultimo non dimostri, entro il termine assegnato, che l'aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione per tale motivo, la stazione appaltante informa la Commissione europea.

27.7 Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, *avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura*, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto di quanto previsto nella presente SEZIONE.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice.

28. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, ai fini della selezione della migliore offerta, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, composta da un numero dispari da n. 3 a n. 5 membri, oltre il segretario, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PIATTAFORMA di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

29. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

29.1 Inversione Procedimentale

La stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

Esaurita la fase di valutazione delle offerte e stilata la graduatoria provvisoria, la stazione appaltante procederà alla verifica della documentazione amministrativa del primo classificato.

Qualora vengano riscontrate carenze, omissioni o irregolarità non essenziali nella documentazione amministrativa o nel DGUE, la stazione appaltante attiva la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Al concorrente verrà assegnato un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni lavorativi per integrare o sanare i documenti mancanti o incompleti.

La PIATTAFORMA consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- della offerta tecnica;
- della offerta economica;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

La PIATTAFORMA garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

30. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In seduta pubblica, il Seggio di gara all'uopo istituito avvia l'esame amministrativo delle offerte relative all'affidamento dell'appalto in oggetto, procedendo con l'analisi della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

31. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Ultimata la fase di valutazione amministrativa, il Seggio di gara procederà all'apertura della Busta Tecnica al fine di verificare la consistenza documentale di quanto prodotto.

La commissione giudicatrice, nominato con espresso provvedimento della Direzione Strategica di questa Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo. Successivamente alla data ultima di presentazione delle offerte, in seduta riservata, procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente Bando – Disciplinare di gara.

Gli esiti della valutazione sono inseriti in PIATTAFORMA.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la PIATTAFORMA consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

In seduta pubblica, la commissione giudicatrice procede alla lettura degli esiti della valutazione tecnica e quindi all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, dovranno presentare un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata a mezzo della PIATTAFORMA. Sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La commissione giudicatrice renderà visibile ai concorrenti, tramite la PIATTAFORMA, i ribassi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redigerà la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

32. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, deve essere valutata la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 110, comma 3, del Codice, la stazione appaltante procede obbligatoriamente alla verifica dell'anomalia qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti (4/5) dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal disciplinare.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente.

La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, co. 13.

33. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede quindi alle opportune verifiche accedendo al FVOE dell'operatore economico risultato migliore offerente.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 107, comma 2, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa Europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente documento.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice: *“in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o*

nell'invito, fanno parte integrante del contratto”.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procederà all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tale ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice, la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione “antimafia”, la stazione appaltante dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC nonché all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, la stazione appaltante si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

33.1 Condizioni di esecuzione e documenti propedeutici alla stipula del contratto

È fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti. I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del DPR n. 252 del 03/06/1998, si procederà ai sensi dell'articolo 124 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre quindici giorni dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti:

- in caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l'aggiudicatario dovrà presentare il relativo mandato e la connessa procura;
- in caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione equipollente in corso di validità;
- dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dalla stazione appaltante.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redigerà e consegnerà alla stazione

appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non sia previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008;
- un piano operativo di sicurezza riguardante le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al PSC esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo punto XIII.3.1), nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'articolo 53 del Codice,
- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;

viene attivata la procedura prevista dall'articolo 117, comma 6, del Codice con contestuale comunicazione all'ANAC; il mancato pagamento dei diritti di segreteria e delle spese di registrazione, come quantificate al punto precedente, equivale a mancata sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto 33.2 secondo i termini ivi indicati.

33.2 Garanzie e coperture assicurative

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice (cfr. capitolo 21 del presente Disciplinare);
- polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice (cfr. capitolo 22 del presente Disciplinare).

33.2.1 Garanzia definitiva

Come già riportato al capitolo 21 del presente Disciplinare, nonché all'art. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10% dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. È fatta salva la riduzione in applicazione dell'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, comma 6, del Codice la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

33.2.2 Polizze assicurative

Come già riportato al capitolo 22 del presente Disciplinare, nonché all'art. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, l'esecutore del contratto è altresì obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a stipulare e consegnare alla stazione appaltante una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante stessa da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risk*» (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

L'esecutore è tenuto a stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che assicuri la stazione appaltante contro i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di Euro 500.000,00 e un massimo di Euro 5.000.000,00.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 119, comma 6, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

33.2.3 Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

L'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità; la mancata produzione, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione di penali. In tale ambito, la gravità dell'inadempimento sarà commisurata all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.

Con riferimento alla quantificazione, le penali applicabili consistono in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza comunque superare il limite massimo del 20%.

33.2.4 Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

L'articolo 47, comma 3-bis, della Legge n. 108/2021 impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'obbligo di cui al comma 3-bis si aggiunge a quello già previsto, in via generale, dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di

concessione con pubbliche amministrazioni devono presentare preventivamente alla controparte pubblica, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al comma 3-bis determina l'applicazione di penali, previste dal comma 6 dell'art. 47, che consistono in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza comunque superare il limite massimo del 20%.

34. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 Euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

35. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della STAZIONE APPALTANTE: <https://www.ospedaliriunitipalermo.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/>

36. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PIATTAFORMA, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti della propria offerta tecnica, egli deve presentare la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti,

atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali.

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo n. 30/2005 "*Codice della proprietà industriale*".

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere l'eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti. In assenza della dichiarazione di cui sopra non si attiva il soccorso istruttorio, significando implicitamente prestato il consenso all'accesso agli atti della propria offerta tecnica.

Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, la stazione appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 35 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

37. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Palermo.

38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., nonché del D.P.C.M. n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante, nella persona del legale rappresentante pro tempore, reperibile ai contatti indicati nella Sezione I del presente bando/disciplinare.

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è reperibile ai medesimi contatti per quanto attiene alle informazioni relative alla procedura di gara.

I dati potranno essere comunicati a:

- personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art.53 del Codice e dalla Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.

La stazione appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art.35, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "*in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto*".

La partecipazione alla presente procedura comporta autorizzazione alla stazione appaltante, qualora un concorrente eserciti il diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

Resta ferma la facoltà dell'operatore economico di indicare, motivandole adeguatamente, le eventuali parti dell'offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali e che, pertanto, non possono essere oggetto di accesso ai sensi della normativa vigente.

I dati personali forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati dalla stazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente procedura di gara e per la successiva gestione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii.

Finalità del trattamento

I dati sono trattati per l'adempimento di obblighi di legge nonché per finalità istituzionali, amministrative e contabili connesse alla gestione della procedura di affidamento e all'eventuale stipulazione ed esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici e, ove necessario, anche con modalità cartacee, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di dar corso alla procedura o di adempiere agli obblighi di legge connessi.

Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati ai soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, nonché ai soggetti che abbiano titolo ad esercitare il diritto di accesso ai sensi della normativa vigente.

Diritti dell'interessato

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato ha diritto di ottenere dalla stazione appaltante, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda, nonché di opporsi al trattamento e di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Clelia Buscaglia

Il Direttore dell'U.O.C. Settore Tecnico

Ing. Vincenzo Nicastri